

Organo: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 22 del 18 marzo 2004

Oggetto: Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina.

Quadro di Riferimento

- **D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965** : "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 12, 30 e da 116 a 120.
- **D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986**: "Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 50 e 67.
- **Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000**: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art.55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" (G.U. n. 50 del 1° marzo 2000). Art. 5.
- **Circolare Inail n. 32 dell'11 aprile 2000**: "Assicurazione dei lavoratori parasubordinati".
- **Istruzioni operative del 26 gennaio 2001**: "Assicurazione dei lavoratori parasubordinati; innovazioni introdotte dal collegato fiscale alla Finanziaria 2000".
- **Istruzioni operative del 2 maggio 2001**: "Compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche da organismi che perseguono le medesime finalità. Art. 37 della Legge n. 342/2000".
- **Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 29 gennaio 2003**: "Indennità giornaliera per lavoratore con più rapporti di lavoro part-time in caso di infortunio sul lavoro. Cumulabilità tra indennità di temporanea I.N.A.I.L. e indennità di malattia I.N.P.S.".
- **Legge n. 30 del 14 febbraio 2003**: "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003).
- **Istruzioni operative del 19 marzo 2003**: "Collaborazioni coordinate e continuative per società ed associazioni sportive dilettantistiche. Art. 90, Legge 27.12.2002, n. 289. Cessazione rapporti assicurativi".
- **Istruzioni operative dell'8 maggio 2003**: "Istruzioni operative in materia di lavoratori parasubordinati. Inapplicabilità del massimale per il calcolo della temporanea. Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 29 gennaio 2003".
- **Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" (G.U. n.235 del 9 ottobre 2003). Articoli 1, da 61 a 69 ed 86.
- **Decreto ministeriale del 19 settembre 2003**: "Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività, di cui all'art. 12 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965" (G.U. n.235 del 9 ottobre 2003).
- **Circolare Inail n. 59 del 10 ottobre 2003**: "Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività di cui all'art. 12 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124".
- **Decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003**: "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80" (G.U. n. 291 del 16 dicembre 2003).
- **Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1 dell'8 gennaio 2004**: "Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo n. 276/03".
- **Circolare Inps n. 9 del 22 gennaio 2004**: "D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Artt. 61 e seguenti. Lavoro a progetto. Legge 24 novembre 2003, n.326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio".

- **Istruzioni operative del 26 gennaio 2004:** "Denuncia Nominativa Assicurati: lavoratori parasubordinati"¹.

LA NUOVA DISCIPLINA

PREMESSA

Con l'entrata in vigore del Decreto di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, è stata dettata una nuova disciplina in tema di collaborazioni coordinate e continuative².

In particolare, viene stabilito che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n.3, del Codice di Procedura Civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa"³.

In sostanza, le norme in materia di lavori a progetto hanno la finalità di inibire il fenomeno delle collaborazioni fittizie, laddove vi si ricorra per evitare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente applicazione delle tutele previste per questo rapporto.

A decorrere dal 24 ottobre 2003⁴, l'attività dei collaboratori deve essere prestata nell'ambito di uno specifico progetto, programma o di una fase di esso.

L'individuazione del progetto, programma o della fase di esso, come pure i requisiti cui è subordinato il lavoro a progetto formano oggetto delle specifiche istruzioni ministeriali⁵.

Esclusioni

In relazione alle finalità della norma, restano escluse dalla disciplina dei lavori a progetto alcune fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione.

E' il caso delle **prestazioni occasionali**⁶ che consistono in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ciascuno di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e con un compenso che non ecceda l'importo di 5.000 euro.

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui i limiti di 30 giorni e di 5.000 euro, riferiti a ciascun committente, vengano superati, dovrà essere applicata la disciplina prevista in materia di lavoro a progetto⁷.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione della nuova disciplina⁸:

- i professionisti iscritti negli albi della categoria di appartenenza alla data del 24 ottobre 2003
- i pensionati di vecchiaia
- i soggetti che prestano collaborazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni.

Le norme in tema di lavori a progetto non si applicano alle pubbliche amministrazioni⁹.

Ciò vale fino al momento in cui il Ministro della Funzione Pubblica adotterà le determinazioni rivolte all'armonizzazione dei profili per effetto dell'entrata in vigore delle nuove norme¹⁰.

La forma del contratto

Il contratto di collaborazione a progetto viene stipulato in forma scritta solo ai fini probatori e non per la validità del contratto medesimo.

Proprio ai fini della prova, quindi, è necessario che nel contratto sussistano i seguenti elementi ¹¹.

- durata della prestazione, determinata o determinabile
- progetto o programma di lavoro o fasi dello stesso, individuati nel loro contenuto caratterizzante
- corrispettivo economico e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, nonché disciplina dei rimborsi spese
- modalità di svolgimento delle prestazioni che, in ogni caso, non possono pregiudicare l'autonomia del lavoratore
- eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

Le sanzioni

E' fatto espresso divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa privi dell'indicazione di uno specifico progetto o programma. I rapporti di collaborazione instaurati in violazione del divieto sono considerati sin dall'inizio quali rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il fatto di considerarli rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituisce una "presunzione semplice" dell'esistenza della subordinazione, ferma restando la facoltà del committente di provare in sede giudiziaria che si tratta di un rapporto di diversa natura.

La forma scritta, pur non essendo richiesta a pena di nullità del contratto, rende però agevole alle parti la prova giudiziale che la collaborazione può essere inquadrata in uno specifico progetto, programma di lavoro o in una fase di esso.

Qualora un rapporto instaurato come collaborazione coordinata e continuativa venga qualificato in via giudiziaria come rapporto di lavoro dipendente troveranno applicazione le norme che regolano il contratto che le parti hanno voluto di fatto costituire.

Restano estranee a tale divieto le fattispecie escluse dalla disciplina dei lavori a progetto¹² nonché quelle rientranti nel regime transitorio previsto per le collaborazioni coordinate e continuative già in essere alla data del 24 ottobre 2003¹³.

Regime transitorio

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati a norma della disciplina anteriore al Decreto di attuazione¹⁴ e privi di uno specifico progetto o programma di lavoro continuano a spiegare effetti fino alla loro scadenza naturale e comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore delle nuove norme¹⁵ e cioè a decorrere dal 24 ottobre 2003.

Tali effetti potranno essere ulteriormente estesi in sede di accordo sindacale aziendale¹⁶.

OBBLIGO ASSICURATIVO

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali¹⁷ dei collaboratori a progetto deve essere applicata in base alle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati¹⁸, tenendo conto del fatto che l'area dei parasubordinati da assicurare all'Inail¹⁹ continua ad essere individuata mediante richiamo alla norma fiscale che definisce i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa²⁰.

Nell'ambito di tale area rientrano non solo i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali²¹ ma anche alcuni soggetti esclusi dalla disciplina dei lavori a progetto, quali:

- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
- i membri di comitati e commissioni
- i collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia.

Restano, invece, escluse dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria:

- le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, i cui compensi siano

inquadri dal punto di vista fiscale nei "redditi diversi"²².

- le prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi nell'ambito della professione esercitata
- le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni.

Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate o che verranno stipulate dalle pubbliche amministrazioni restano regolamentate, come già riferito, fino all'emanazione delle determinazioni di armonizzazione da parte del Ministro della Funzione Pubblica²³.

CONFERMA DELLE PROCEDURE IN ATTO

Per i lavoratori a progetto dovranno essere applicate le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati²⁴.

Posto che il corrispettivo per i lavoratori a progetto è "proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito"²⁵,

si conferma che la base imponibile contributiva si identifica nei "compensi effettivamente percepiti", sia pure nel rispetto del minimale e del massimale di rendita²⁶.

Rimane valido perciò il rinvio alla normativa fiscale²⁷ anche per la base imponibile contributiva dei lavoratori parasubordinati, che va individuata nei redditi assimilati a quelli derivanti dal lavoro dipendente.

Restano inoltre confermate le istruzioni in tema di semplificazione dei libri matricola e paga relativi ai lavoratori parasubordinati²⁸.

Quanto alla denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati, i termini sono stati uniformati alla specifica disciplina²⁹ che ha modificato, con effetto dal 9 ottobre 2003, le modalità previste per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell'attività³⁰.

La denuncia, quindi, deve essere effettuata:

- contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro, in caso di denuncia di esercizio
- non oltre il 30° giorno dal verificarsi dell'evento, nei casi di variazione e cessazione.

PRESTAZIONI

Per quanto riguarda le prestazioni, si ritengono applicabili i criteri stabiliti dalle istruzioni vigenti³¹, che qui brevemente si riassumono.

In linea generale, le prestazioni dovranno essere liquidate in base al corrispettivo effettivamente percepito dal lavoratore a progetto³² ed in particolare:

- per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo, fermo restando il rispetto del minimale e del massimale di rendita
- per la liquidazione dell'indennità di temporanea, dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo anche se superiore al massimale³³.

Nell'ipotesi di più rapporti di lavoro con diversi committenti, la liquidazione della rendita dovrà essere effettuata in base al totale dei corrispettivi percepiti nel rispetto del massimale e del minimale di legge.

La liquidazione dell'indennità di temporanea dovrà, invece, essere effettuata in base al cumulo dei corrispettivi effettivamente percepiti, anche quando è superiore al massimale.

Limitatamente ai casi di corrispettivo non accertabile dovranno essere applicate le disposizioni in materia di retribuzione di ragguglio³⁴.

In questi casi, le prestazioni dovranno essere liquidate, in via presuntiva, come di seguito indicato:

- per la liquidazione della quota di rendita diretta per danno patrimoniale, nonché di quella relativa alla rendita ai superstiti, dovrà essere presa per base la retribuzione minimale di rendita
- per la liquidazione dell'indennità di temporanea, la retribuzione giornaliera valida ai fini dell'erogazione

della suddetta indennità sarà costituita dalla retribuzione minimale di legge valida per le rendite, divisa per 300 (trecento).

Il minimale resta unico anche nel caso in cui sussistano più rapporti di lavoro.

Le disposizioni di cui alla presente circolare dovranno essere applicate anche per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni spettanti ai lavoratori occasionali che, secondo l'interpretazione ministeriale, rientrano nella categoria dei collaboratori coordinati e continuativi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO

Allegati: 1

1. Tutte le Istruzioni Operative citate nel Quadro di riferimento sono pubblicate nel sito www.inail.it, Normativa e Atti Ufficiali, Istruzioni Operative.
2. Decreto legislativo n. 276/2003, artt. da 61 a 69.
3. Decreto legislativo n. 276/2003, art. 61, comma 1.
4. Data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 276/2003.
5. **Allegato 1**: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2004.
6. Decreto legislativo n. 276/2003, art. 61, comma 2; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2004.
7. Cfr. paragrafo "La nuova disciplina".
8. Decreto legislativo n. 276/2003, art. 61, comma 3.
9. Decreto legislativo n. 276/2003, art. 1, comma 2; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2004.
10. Decreto n. 276/2003, art. 86, comma 8.
11. Decreto legislativo n. 276/2003, art. 62.
12. Cfr. paragrafo "Esclusioni".
13. Cfr. nota 3 e paragrafo "Regime transitorio".
14. Decreto legislativo n. 276/2003.
15. Decreto legislativo n. 276/2003, art. 86, comma 1.
16. **Allegato 1**: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2004, che prevede un accordo volto ad instaurare con i lavoratori interessati un rapporto di lavoro a progetto ovvero di subordinazione, da individuare fra le forme introdotte dalla "Riforma Biagi", oppure fra quelle già disciplinate.
17. Decreto legislativo n. 276/2003, art. 66, comma 4.
18. Decreto legislativo n. 38/2000, art. 5.
19. Cfr. paragrafo "La nuova disciplina".
20. D.P.R. n. 917/1986, modificato e integrato per effetto del Decreto legislativo n. 344/2003, art. 50 (ex art. 47, comma 1, lettera c-bis).
21. Decreto legislativo n. 276/2003, artt. da 61 a 69. I lavori a progetto e le prestazioni occasionali (in presenza di requisiti di continuità e di coordinamento) costituiscono mere modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore.
22. D.P.R. n. 917/1986 di approvazione del TUIR, art. 67 (già art. 81, comma 1, lettera m).
23. Decreto legislativo n. 276/2003, art. 86, comma 8.
24. Cfr. Circolare n. 32/2000 e Istruzioni Operative del 26 gennaio 2001.
25. Decreto legislativo n. 276/2003, art. 63. Il corrispettivo per tali lavoratori va determinato tenendo conto dei "compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto". Resta esclusa la possibilità di applicare i minimi retributivi previsti nei contratti collettivi nazionali per i lavoratori subordinati.
26. D.P.R. n. 1124/65, art. 116, cui rinvia il Decreto Legislativo n. 38/2000, art. 5.
27. D.P.R. n. 917/1986, art. 52 (ex art. 48 bis) nel testo modificato ed integrato per effetto del Decreto legislativo n. 344/2003; Decreto legislativo n. 38/2000, art. 5.
28. Cfr. Istruzioni Operative del 26 gennaio 2001.
29. Decreto ministeriale del 19 settembre 2003; Circolare Inail n. 59/2003 e Istruzioni Operative del 26 gennaio 2004.
30. D.P.R. n. 1124/1965, art. 12.
31. Circolare n. 32/2000; Istruzioni Operative del 26 gennaio 2001 e dell'8 maggio 2003, relativamente ai lavoratori parasubordinati rientranti nella disciplina dell' art. 5 del Decreto legislativo n. 38/2000.
32. Testo Unico, artt. da 116 a 120.
33. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2003.
34. Testo Unico, art. 30, comma 3, così come modificato dall'art. 8 del Decreto legislativo n. 38/2000.